

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO  
del 7 luglio 2003  
sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

*Articolo 2*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,  
considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione 1483 (2003), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 maggio 2003, abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'Iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata «l'Autorità»). La risoluzione 1483 (2003) impone inoltre nuove misure.
- (2) Il Consiglio si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza di abolire le sanzioni nei confronti dell'Iraq.
- (3) Il Consiglio accoglie con favore l'impegno assunto nella risoluzione 1483 (2003) dal Consiglio di sicurezza e dall'Autorità inteso a contribuire alla ricostruzione dell'Iraq e ad aiutare il popolo iracheno ad avviare la costituzione di un governo rappresentativo, riconosciuto a livello internazionale.
- (4) Occorrerebbe pertanto abrogare le posizioni comuni del Consiglio 96/741/PESC <sup>(1)</sup> e 2002/599/PESC <sup>(2)</sup>.
- (5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

- a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, società o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, o
- b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitraria, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 3*

*Articolo 1*

La vendita e la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso, diversi dalle armi e dal materiale connesso richiesti dall'Autorità per gli scopi previsti dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza e dalle altre pertinenti risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza, restano oggetto di divieto.

<sup>(1)</sup> Posizione comune 96/741/PESC, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 337 del 27.12.1996, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Posizione comune 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47).

Saranno adottate tutte le misure adeguate per agevolare la restituzione alle istituzioni irachene in condizioni di sicurezza dei beni culturali dell'Iraq e di altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o costituiscano una rarità scientifica rimossi illegalmente dal Museo Nazionale dell'Iraq, dalla biblioteca nazionale e da altri siti nel paese a decorrere dall'adozione della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, anche vietando il commercio o il trasferimento di detti oggetti e di oggetti per i quali sussiste il ragionevole sospetto che siano stati rimossi illegalmente.

*Articolo 4*

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003), fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

*Articolo 5*

1. Il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale originari dell'Iraq non saranno soggetti a procedimenti giudiziari fino al passaggio di proprietà all'acquirente iniziale né ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione.

2. Si applicheranno privilegi e immunità analoghi a quelli fruiti dalle Nazioni Unite a:

- a) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1;
- b) Fondo di sviluppo per l'Iraq, e
- c) fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche da trasferire al Fondo di sviluppo per l'Iraq a norma dell'articolo 2.

3. I privilegi e le immunità di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applicano in caso di azioni giudiziarie per le quali è necessario ricorrere a detti proventi e obbligazioni al fine di onorare la responsabilità per danni accertati in relazione a disastri ecologici, tra cui gli spandimenti di idrocarburi, verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

*Articolo 6*

Le posizioni comuni 96/471/PESC e 2002/599/PESC del Consiglio sono abrogate.

*Articolo 7*

La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica dal 22 maggio 2003.

L'articolo 4 si applica fino al 31 dicembre 2007 a meno che il Consiglio decida altrimenti conformemente a future pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*Articolo 8*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FRATTINI